

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3817

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACASSI, MANCINI ANTONIO, DI GIANNANTONIO, AMADEO, LOBIANCO, VETRONE, PATRINI, TANTALO, SEMERARO, NANNINI, SORGI, FELICI, SALOMONE, NUCCI, SCHIAVON, BOSCO, BOTTARI, CERUTI, GREGGI, MERENDA, ANDREONI, ALLEGRI, BARBI, ALLOCCA, STELLA, LOSPINOSO SEVERINI, HELFER, PREARO, VALEGGIANI, BECCARIA, GIGLIA, DALL'ARMELLINA**

*Presentata il 24 novembre 1971*

Corresponsione al piccolo proprietario della riforma della indennità di espropriazione relativa ai terreni assegnati ai sensi della riforma fondiaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Mi permetto sottoporre alla vostra attenzione un problema di particolare delicatezza venutosi a creare a seguito di decisioni pronunciate dalla Corte di cassazione.

In caso di esproprio per pubblica utilità di terreni a suo tempo assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria a favore di lavoratori della terra, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha autorizzato gli enti di sviluppo ad attribuire agli assegnatari le indennità, previa detrazione delle annualità di riscatto ancora dovute.

Per altro, dette istruzioni — emanate a seguito di parere espresso dalla Avvocatura generale dello Stato — si trovano in contrapposizione alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha negato il carattere di realtà al contratto di assegnazione del terreno, qualificando l'assegnatario

mero detentore del potere, con la conseguenza che allo stesso spetterebbe solo l'indennità per le migliorie apportate al fondo.

Alcuni collegi arbitrali, invece, hanno riconosciuto all'assegnatario l'attribuzione dell'intero indennizzo.

Si rende necessario prevedere con apposita norma legislativa l'attribuzione all'assegnatario dell'indennizzo nella ipotesi che il terreno a suo tempo assegnatogli sia espropriato per motivi di pubblica utilità. Nella fase di accredito l'ente farà proprie le annualità residue non ancora scadute, la quota del costo delle opere di trasformazione del terreno assegnatogli, nonché eventuali ulteriori somme vantate dall'ente per anticipazioni, imposte, contributi.

È da tenere presente che se l'assegnatario subisce l'espropriazione del fondo, la sua quota rimane mutilata, per cui, onde con-

sentire interventi riequilibrativi nella struttura dell'azienda, si ritiene equo che l'ente eroghi all'assegnatario l'indennità di esproprio; se poi l'esproprio è totale, l'assegnatario rimane completamente privato del suo fondo, proprio di quel fondo che gli fu assegnato a suo tempo ad un prezzo minimo, politico, pertanto inferiore al suo reale valore commerciale. E questo fu fatto proprio perché la parte alienante era lo Stato, il quale, come tale, non poteva avere scopi di lucro ma che, al contrario, assegnando le terre per attuare la riforma fondiaria, intendeva realizzare un migliore assetto socio-economico nel settore agricolo, in ciò operando anche una selezione in seno alle stesse popolazioni agricole. Subendo l'esproprio, dunque, l'assegnatario non può essere reintegrato con altra terra, per cui, mentre da un lato egli rimane privo di terra (di quella terra che gli fu assegnata dallo Stato, si ricordi!) e privato, successivamente, della indennità di esproprio, dall'altro lato sarebbe ingiusto che fosse l'ente di sviluppo ad incamerare l'indennità, riprendendosi praticamente i soldi (aumentati del valore reale del terreno)

che a suo tempo aveva erogato sotto forma di assegnazione di terra. Oltretutto, se lo Stato ciò facesse a mezzo degli enti di sviluppo, sarebbe lo Stato stesso a disattendere gli scopi della riforma fondiaria, danneggiando irrimediabilmente gli assegnatari, i quali, dopo tanti anni di dedizione ai loro fondi, verrebbero a trovarsi privati, per di più senza ricevere l'indennità di esproprio, quale minimo e temporaneo surrogato di quei beni dai quali traevano le uniche risorse per il sostentamento delle loro famiglie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, gli enti di sviluppo, destinando all'assegnatario l'indennità di esproprio, lungi dal compiere un atto illegale, compiranno al contrario un doveroso e umano atto di risarcimento nei confronti dei piccoli proprietari della riforma fondiaria.

Ciò premesso, il proponente invita gli onorevoli colleghi a valutare la gravità della situazione creatasi, tenendo presente i motivi di cui sopra, e a voler dare la propria adesione a che una situazione così grave venga risolta mediante l'approvazione della presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

In caso di espropriazione, per causa di pubblico interesse, di terreni assegnati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, l'ente di sviluppo devolgerà l'indennità di espropriazione riscossa a favore dell'assegnatario accreditandola nei limiti e nei modi seguenti.

Dall'indennità di espropriazione dovrà comunque detrarsi la differenza che risulterà tra il prezzo di assegnazione ed il costo delle opere di trasformazione e di miglioramento eseguite dall'ente per il podere maggiorato del costo di acquisizione all'ente del podere stesso, il tutto in proporzione della superficie espropriata. Qualora in conseguenza dell'espropriazione, a giudizio dell'ente non possa più essere utilmente proseguito il rapporto di assegnazione, l'ente procederà alla definitiva chiusura e liquidazione dei conti. In tale liquidazione saranno accreditate all'assegnatario le quote di capitale già versate del prezzo di assegnazione — esclusi gli interessi — e saranno addebitate le seguenti somme:

a) quanto previsto dal precedente comma calcolato sulla intera superficie del podere;

b) tutte le somme dovute all'ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro titolo;

c) le somme dovute a terzi con garanzia anche fidejussoria dell'ente, da rifondersi ai relativi creditori;

d) tutte le somme dovute alle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230, da rifondersi alle cooperative stesse.

All'atto della liquidazione effettuata secondo i precedenti commi non viene riconosciuto all'assegnatario il beneficio della riduzione del 20 per cento previsto dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Qualora l'ammontare complessivo degli addebiti superi quello degli accrediti, l'imputazione avverrà in conformità ai criteri fissati dal secondo comma dell'articolo 1193 del codice civile, precisando che i crediti dell'ente saranno soddisfatti con precedenza rispetto a quelli riguardanti le cooperative.